



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**PROVINCIA DI PESCARA**  
**SEGRETARIO COMUNALE**

**DETERMINAZIONE N. 7 DEL 18/06/2021**

PROPOSTA N. 625 del 18/06/2021

**OGGETTO:** Atto di citazione avanti il Tribunale di Pescara per risarcimento danni da sinistro stradale, pervenuto al Prot. n. 7887/2021. Conferimento incarico di rappresentanza e difesa legale del Comune di Cepagatti.

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 26.02.2021, di approvazione del DUP – (documento unico di programmazione) 2021- 2023 e successive modifiche e integrazioni;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 26.02.2021, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011);

**VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

**VISTO** il Decreto Sindacale n° 01 Prot. n. 123 del 04.01.2021 con il quale la scrivente viene nominata Responsabile del Servizio 1° Affari generali;

**ATTESA** la competenza della sottoscritta ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

**PREMESSO** che:

- in data 07.04.2021 al Protocollo comunale n. 7887 perveniva a mezzo pec notifica di Atto di citazione in giudizio avanti il Tribunale di Pescara, a firma degli Avv. ti Christian Ciavattella e Marco Lacioppa, per ottenere la condanna del Comune al risarcimento dei danni subiti dall'assistito dei medesimi avvocati in seguito al sinistro stradale avvenuto il 23.07.2017, danni quantificati in € 52.000,00, con udienza fissata al prossimo 12 luglio 2021;
- con nota prot. n. 8074 del 09.04.2021 il Responsabile del Servizio Contenzioso provvedeva a trasmettere al Broker comunale l'atto di citazione di cui sopra per il successivo inoltro alla Compagnia assicuratrice del Comune al momento del sinistro, avendo il Comune solo in quel frangente acclarato che trattavasi di importo superiore a € 5.000,00 e dunque di competenza, anche ai fini dell'assistenza legale, della compagnia assicuratrice RCT/O del Comune come da condizioni contrattuali, comunicando altresì di restare in attesa di conoscere in tempi congrui il nominativo del legale incaricato dalla compagnia stessa al quale questa Amministrazione avrebbe dovuto conferire l'incarico della propria rappresentanza e difesa nell'introducendo giudizio;
- con nota pec pervenuta al protocollo comunale n. 9321 del 23.04.2021 il Broker comunicava la conferma della presa in carico del sinistro da parte della Compagnia AmTrust, assicuratrice del Comune all'epoca del sinistro;
- con successiva nota pec pervenuta al Prot. n. 10.500 del 10.05.2021 la So.Ge.S.a. S.r.l., per conto di Amtrust, comunicava di trovarsi nell'impossibilità di dare seguito alla richiesta di presa in carico e dunque di non assumere la gestione del contenzioso per conto di questo Comune, essendo intervenuta prescrizione ex art. 2952 c.c. per non aver il Comune denunciato il sinistro entro i due anni dal suo verificarsi;
- a seguito di richiesta di riesame rivolta per le vie brevi dal Servizio Contenzioso al Broker comunale Mediass Spa, in data 08.06.2021 al protocollo comunale n. 12953 perveniva risposta a firma dell'Ufficio Sinistri della stessa Mediass con la quale si conferma la reiezione formale del sinistro

da parte della Compagnia all'uopo richiesta, alla quale non si è riusciti a fornire la prova della iniziale trattazione in SIR della richiesta di risarcimento danni;

- con la stessa nota di cui sopra, il Broker suggerisce di provvedere alla costituzione in proprio nel giudizio incardinato, valutando l'opportunità di chiamare in causa la Compagnia Amtrust, pur preannunciando la concreta possibilità che la stessa, nel costituirsi, eccepisca la prescrizione del diritto alla garanzia assicurativa e la propria carenza di legittimazione passiva nel giudizio;

**RICHIAMATA** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 14.06.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è autorizzato il Segretario Comunale, in qualità di Responsabile del Servizio Contenzioso, a conferire incarico legale per resistere al predetto atto di citazione innanzi il Tribunale di Pescara, onde tutelare i diritti e gli interessi del Comune di Cepagatti, avendo cura di segnalare all'incaricando legale la necessità di valutare la chiamata in giudizio dell'assicurazione;

**CONSIDERATO** che il Comune di Cepagatti non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità idonee a sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessario l'affidamento all'esterno degli incarichi legali a professionisti del libero foro;

**CONSIDERATO** che l'affidamento concerne una singola rappresentanza legale in un procedimento giudiziario che si celebra dinanzi a organi giurisdizionali;

**RICHIAMATO** l'articolo 17 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che testualmente prevede:

1. *Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e concessioni di servizi*

[...]

*d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:*

*1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31 e successive modificazioni:*

[...]

*1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato Membro dell'Unione Europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;*

[...]

**ATTESO** che l'articolo 4 dello stesso Codice dei contratti, contempla comunque, per i contratti pubblici esclusi, una tutela minima direttamente declinata dall'articolo 97 della Costituzione e dai principi dell'azione amministrativa. La disposizione in esame prevede espressamente che:

*“L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica”;*

**VISTE** le Linee Guida ANAC n° 12 relative all'affidamento dei servizi legali approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera 907 del 24 ottobre 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n° 264 del 13/11/2018;

**CONSIDERATO** che nelle predette Linee guida il paragrafo 3 è dedicato alle procedure da seguire per l'affidamento dei servizi legali e che le suddette linee guida stabiliscono che *“rientra nelle migliori pratiche per l'affidamento dei servizi legali di cui all'art. 17 del codice dei contratti pubblici la costituzione di elenchi di professionisti, eventualmente suddivisi per settore di competenza, previamente costituiti dall'Amministrazione mediante una procedura trasparente e aperta, pubblicati sul proprio sito istituzionale. In tal modo, infatti, l'Amministrazione può restringere tra essi il confronto concorrenziale al momento dell'affidamento, con effetti positivi in termini di una maggiore celerità dell'azione amministrativa”;*

**CONSIDERATO** che il Comune di Cepagatti dispone di una short list di avvocati, appositamente costituita;

**DATO ATTO** che lo scrivente ufficio ha provveduto a richiedere a mezzo PEC in data 14.06.2020 con protocolli n. 13520, 13521 e 13522 n. 3 preventivi di spesa per il patrocinio legale necessario alla costituzione nella della procedura in parola a n. 3 legali iscritti nella short list adottata dal Comune, competenti nella materia in questione, assegnando il termine di tre giorni per il riscontro;

**RILEVATO** che:

- nelle date del 15 e 16 giugno 2021 sono pervenuti n. 3 da parte dei professionisti invitati;
- successivamente, in data 17.06.2021 due dei tre professionisti di cui sopra hanno formalmente comunicato la rinuncia all'incarico, per sopravvenute esigenze professionali;
- il terzo professionista, invitato dalla scrivente, sempre in data 17.06.2021, a rivedere al ribasso il proprio preventivo in quanto parametrato sulla tariffa minima della fascia superiore a quella cui avevano fatto riferimento gli altri due legali, ha comunicato per le vie brevi di rinunciare all'incarico;
- in considerazione della estrema urgenza di conferire l'incarico in parola, giacchè il termine di costituzione è previsto almeno venti giorni prima dell'udienza del 12.07.2021 e dunque entro la data ravvicinatissima del 22.06.2021, che non consente una nuova consultazione di altri avvocati iscritti alla short list, lo scrivente Ufficio, dovendo tenere anche conto della necessità di consentire all'incaricando legale lo studio della controversia ai fini della predisposizione della miglior difesa dell'ente, che presuppone necessariamente l'accesso al fascicolo di causa, ha inoltrato nota Prot. n. 13987 del 18.06.2021, contenente richiesta di disponibilità all'assunzione dell'incarico e relativo preventivo di spesa, all'Avv. Rapattoni Walter, del Foro di Pescara, in ragione dell'esperienza maturata in passato per aver seguito per conto del Comune diverse procedure contenziose in materia di risarcimento danni da sinistri stradali;
- il punto 3.1.4.1 delle già citate Linee Guida Anac n. 12 prevede, in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali, e in particolare nei casi di consequenzialità o complementarietà con altri incarichi attinenti la medesima materia oggetto dell'affidamento o per ragioni di urgenza, la possibilità dell'incarico diretto ad un professionista determinato di uno dei servizi legali di cui al citato art. 17 comma 1 lett. d) del D.Lgs 50/2019;
- ricorre quindi un caso di urgenza da fronteggiarsi necessariamente con l'affidamento diretto ad un professionista determinato;

**VISTA** la nota pec in data 18.06.2021, registrata al protocollo generale dell'Ente al n° 13995 in pari data, con la quale l' Avv. Rapattoni ha comunicato la propria disponibilità all'accettazione dell'incarico in argomento per l'importo di € 3.972,00 oltre spese generali 15% e cassa avvocati, per un totale di € 4.750,51;

**PRECISATO** che l'importo predetto dovrà intendersi quale spesa massima comprensiva degli accessori di legge e delle spese vive, a finanziamento della intera prestazione professionale;

**ACCERTATA** la congruità e l'equità del compenso richiesto dall'Avv. Rapattoni, in linea con i parametri fissati nel decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, «*Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*», come modificato ad opera del decreto ministeriale 8 marzo 2018, n. 37, in quanto contenuto nel minimo di tariffa per le cause di valore compreso fra € 26.001,00 ed € 52.000,00;

**RITENUTO**, pertanto, di dover conferire all' Avv. Rapattoni Walter l'incarico di patrocinio legale per la rappresentanza e la difesa dell'Ente in giudizio nella causa *de qua*;

**RILEVATO** che il citato professionista ha reso apposita dichiarazione relativa alla insussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs n. 50/2016, pervenuta in allegato alla citata nota prot. n. 13995/2021, unitamente alla dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

**DATO ATTO** che il CIG assegnato dall'Anac è il n. ZE8322CADB;

**VISTO** il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107 e 183;

## **DETERMINA**

Per le motivazioni di cui sopra:

Di conferire all'Avv. Walter Rapattoni, con Studio legale in Pescara – Via Teramo n. 10, l'incarico di patrocinio legale per la rappresentanza e difesa del Comune di Cepagatti nel giudizio introdotto con l'Atto di Citazione a firma degli Avv.ti Ciavattella e Lacioppa pervenuto al Prot. comunale n. 7887/2021 innanzi il Tribunale civile di Pescara, meglio specificato in premessa;

Di impegnare, per l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale, esercizio 2021, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011, la somma di € 4.750,51, oneri inclusi;

Di imputare la spesa complessiva, in relazione alla esigibilità della obbligazione, sul cap. 139/10 del Bilancio di previsione c.e.;

Di stipulare con l'Avv. Rapattoni la convenzione di incarico secondo lo schema allegato;

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica del bilancio di competenza anno 2021;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:

1) il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

2) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

3) Di rendere noto a norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la Dott.ssa Stefania Pica;

4) Di trasmettere il presente provvedimento:

all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Di demandare a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall'operatore economico nel rispetto dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;

Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;

Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016.

Di dare atto che con riferimento al provvedimento in adozione non sono state rilevate situazioni di conflitto di interesse.

DISCIPLINARE DI INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI - PATTO SUI COMPENSI E/O DI QUOTA LITE PER INCARICO LEGALE

L'anno Duemilaventuno il giorno \_\_\_\_\_ del mese di Giugno

T R A

il Comune di Cepagatti (di seguito: Comune), C.F. 00221110687 in persona del Segretario generale Dott.ssa Stefania Pica, domiciliato per la carica presso il Comune stesso, con sede in via R. D'Ortenzio n. 4, in qualità di Responsabile del Servizio Contenzioso;

E

l'Avvocato Walter Rapattoni, con studio in Pescara alla Via Teramo n. 10, codice fiscale \_\_\_\_\_

Premesso:

- che il Comune di Cepagatti deve resistere nel giudizio introdotto avanti il Tribunale di Pescara con Atto di Citazione al protocollo comunale n. 7887 del 07.04.2021;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 75 del 14.06.2021, esecutiva ai sensi di legge, si procedeva a costituirsi nel giudizio di cui sopra, rimettendo al Segretario generale l'adempimento di conferire l'incarico di patrocinio a un legale e demandando al Sindaco pro tempore di provvedere alla sottoscrizione del mandato *ad litem*;
- che con Determinazione del Segretario Generale n. \_\_\_\_ del \_\_.06.2021 si procedeva alla individuazione e nomina dell' avvocato cui affidare l'incarico della difesa nella persona dell'Avv. Walter Rapattoni del Foro di Pescara;

- che con la medesima determinazione si effettuava l'impegno di spesa per euro 4.750,51 al capitolo 139/10 della gestione in conto competenza del bilancio c.e.;

Visto il D.L. n. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006;

Visto il preventivo presentato a norma del comma 4 art. 9 D.L. n. 1/2012 convertito in legge 27/2012 dal predetto Avvocato, pervenuto al protocollo dell'Ente con il numero 13995/2021 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

1) Con il presente atto il Comune di Cepagatti conferisce all' Avvocato Walter Rapattoni l'incarico di patrocinare l'Ente e di costituirsi nel giudizio richiamato in premessa;

2) Il compenso per le prestazioni da svolgersi viene quantificato consensualmente secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 9 del D.L. n.1/2012 convertito in legge 27/2012.

In particolare la misura del compenso è stato previamente resa nota al Comune con un preventivo di massima, adeguato all'importanza dell' opera già assunto a prot. n. 13995/2021 e comprensivo del compenso nelle singole voci di costo, complete di spese, oneri e contributi. Nessuna altra somma potrà essere riconosciuta al professionista incaricato rispetto a quella stabilita.

3) In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna alle spese di lite, il legale nominato si riterrà interamente soddisfatto di ogni sua competenza ed avere nella misura determinata dal giudice e non potrà pretendere ulteriori somme dal Comune a qualsiasi titolo, salvo che la parte condannata risulti insolvente.

4) Nel caso di difesa affidata di valore non determinabile e non rapportabile, al legale nominato verrà corrisposto il compenso, forfetariamente determinato, già concordato nel richiamato preventivo agli atti dell'Ente.

5) Tutti i corrispettivi, da liquidarsi solo in presenza di fattura valida ai fini fiscali, saranno assoggettati ad IVA, a contributo di legge, al regime di previdenza ed assistenza ed a ritenute alla fonte. La liquidazione avverrà a saldo in base al preventivo presentato, il cui importo è stato determinato secondo i criteri di cui al punto 2 del presente disciplinare. Il CIG da riportare sulle fatture è il seguente: ZE8322CADB.

6) Il Comune non è tenuto a corrispondere alcun acconto.

7) Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. L'incarico comprende anche la eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

8) Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga, altresì, ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa. Allorquando, pertanto, gli acconti percepiti fossero divenuti insufficienti per il prosieguo della difesa il legale dovrà tempestivamente avvertire il Comune affinché quest'ultimo provveda ad assumere ulteriore impegno di spesa, seppure presuntivo, per consentire al legale il prosieguo dell'incarico. In mancanza dell'impegno integrativo e/o aggiuntivo il legale potrà abbandonare la difesa previa comunicazione scritta.

9) L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con il legale rappresentante in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c.. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

10) Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, salvo che per le mere sostituzioni in udienza in caso di legittimo impedimento. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

11) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato con provvedimento motivato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2) .

12) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

13) Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

14) La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

15) Il legale si impegna ad osservare il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Cepagatti;

16) Il legale si obbliga a comunicare al responsabile dell'anticorruzione dell'Ente ogni situazione prevista dalla L. 190/2012 nella quale dovesse venire a trovarsi.

17) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

18) Le eventuali spese inerenti al presente contratto sono a carico di entrambe le parti in egual misura.

La presente scrittura privata viene redatta in tre originali, di cui uno per l'eventuale registrazione in caso d'uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86.

PER IL COMUNE DI CEPAGATTI

IL PROFESSIONISTA

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 2), 3) e 4).

PER IL COMUNE DI CEPAGATTI

IL PROFESSIONISTA

---

#### **VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA**

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 625 del 18/06/2021 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile PICA STEFANIA in data 18/06/2021.

---

#### **VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 625 del 18/06/2021 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Dati contabili:

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario PICA STEFANIA il 18/06/2021.

---

#### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 767**

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione PICA STEFANIA attesta che in data 18/06/2021 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro 485 del 18/06/2021 con oggetto:

Atto di citazione avanti il Tribunale di Pescara per risarcimento danni da sinistro stradale, pervenuto al Prot. n. 7887/2021. Conferimento incarico di rappresentanza e difesa legale del Comune di Cepagatti.

Resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art.124 del T.U. 267/2000.

La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da PICA STEFANIA il 18/06/2021.